

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO VOLONTARI - BOSCO (O.N.L.U.S.)

Cod. Fisc. 91010780384

Via Don Gino Pucci, 27 -- 44026 BOSCO MESOLA (FE)
Tel/Fax: 0533/794750 -- e-mail: gruppo.volontari.bosco@virgilio.it

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Si è riunita oggi, sabato 10/10/2020, alle ore 15:00, l'Assemblea Straordinaria del Gruppo Volontari Bosco.

Sono presenti in totale n° 38 soci così suddivisi:

- n° 27 in presenza fisica;
- n° 11 in delega;

Alla presenza dei tre quarti dei soci del Gruppo Volontari Bosco, il Presidente apre l'Assemblea elencando gli argomenti all'Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione Statuto, modificato ai sensi della riforma del Terzo Settore;
- 3) Varie ed eventuali.

Si esaminano i punti all'ordine del giorno.

1) Relazione del Presidente.

Aprire l'Assemblea il Presidente che inizia subito spiegando il motivo dell'Assemblea Straordinaria.

2) Approvazione Statuto, modificato ai sensi della riforma del Terzo Settore.

Il Presidente legge il nuovo Statuto redatto ai sensi del D.lgs. 117/2017 spiegando che la modifica sostanziale è il passaggio da ONLUS a ODV, come indicato nell'articolo 1; gli adempimenti rimangono i medesimi, gli scopi e le attività elencati all'articolo 2 devono essere svolte nel pieno rispetto dello Statuto stesso e dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017. Il nuovo Statuto, sostanzialmente, è stato integrato con i riferimenti legislativi riguardanti la Riforma del Terzo Settore.

Si procede alla votazione.

Lo Statuto redatto ai sensi del D.lgs. 117/2017 viene approvato all'unanimità dai presenti e in delega dai seguenti soci:

1. Buttini Mariella (delega Biolcati Rinaldi Giampaolo);
2. Piva Marilena (delega Mancin Bruna);
3. Zanellati Rita (delega Paganini Alberto);
4. Biolcati Elisabetta (delega Buttini Mario);
5. Porcu Paolo (delega Buttini Mario);
6. Mangolini Floriano (delega Mangolini Roberto);
7. Marchesini Moreno (delega Paganini Alberto);
8. Mangolini Venerino (delega Galuppi Gabriella);
9. Biolcati Rinaldi Luciano (delega Biolcati Rinaldi Sidney);
10. Tamoni Maria Luigia (delega Pozzati Ilaria);
11. Bellini Alberto (delega Pozzati Ilaria).

3) Varie ed eventuali.

Niente di cui discutere.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
GRUPPO VOLONTARI - BOSCO
(O.N.L.U.S.)

Cod. Fisc. 91010780384

Via Don Gino Pucci, 27 – 44026 BOSCO MESOLA (FE)

Tel/Fax: 0533/794750 – e-mail: gruppo.volontari.bosco@virgilio.it

Alle ore 16:30 gli argomenti all'Ordine del Giorno sono terminati e, non essendovi nient'altro su cui decidere e deliberare, l'Assemblea si scioglie dopo aver approvato il presente verbale.

Esente da Imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 L. 266/91 e ss.mm.ii. e dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

La Segretaria

Stefania Porzani

Il Presidente

Luigi Albini

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI COMACCHIO

Registrato il 9 OTT. 2020 al n° 615 Serie 3

Versati € — in data —



STATUTO

del'Organizzazione di Volontariato

"GRUPPO VOLONTARI BOSCO - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato, nella forma dell'associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione:

"GRUPPO VOLONTARI BOSCO - ODV", con sede legale nel Comune di Mesola (FE) – Fraz. Bosco, in Via Don Gino Pucci n° 27.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, che vincola gli associati e regola l'attività dell'associazione, ed agisce nei limiti e nel rispetto del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 e successive modifiche, delle norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

È possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, delle seguenti attività di interesse generale tra quella indicate dall'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

1. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett.e) art.5 Dlgs 117/2017).
2. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett.f) art.5 Dlgs 117/2017)
3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale (lett.i) art.5 Dlgs 117/2017)
4. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett.k) art.5 Dlgs 117/2017)
5. Beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di interesse generale (lett.u) Dlgs 117/2017).

Più precisamente, per la realizzazione delle attività di interesse generale sopra indicate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione si propone di:

a. operare, per la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale in armonia con le bellezze naturali e storico-artistiche quali il Boscone della Mesola, il Po di Goro, la Torre dell'abate ed il Castello della Mesola; A tal fine l'ODV, anche allo scopo di favorire il turismo e migliorare l'ambiente e il decoro urbano, si propone di effettuare:

- La manutenzione delle aiuole esistenti ed eventualmente di crearne di nuove;
- La manutenzione degli spazi verdi;
- La potatura delle piante e la messa a dimora di nuove lungo le vie del paese;
- La costruzione, ristrutturazione, manutenzione, ripristino, restauro e riordino di fabbricati di pubblica utilità;
- La collaborazione agli enti organizzatori, per l'installazione degli arredi e strutture in occasione di varie festività ed eventi locali

c. Agire nel campo dei bisogni sociali, anche a diretto favore delle persone svantaggiate in stato di bisogno (quali persone anziane, disabili, ecc.) e in tal caso, l'associazione potrà:

- Svolgere attività di socializzazione ed animazione nella comunità;
- Svolgere servizi di deambulazione, accompagnamento, trasporto con mezzi idonei, delle persone svantaggiate medesime;
- Provvedere alla ristrutturazione, riassetto, recupero, di immobili da adibire alle attività sociali sopra indicate.

Tutte le attività sopra indicate, saranno svolte direttamente dai soci volontari, sia presso l'associazione stessa, sia presso altri enti e strutture pubbliche o private, previa stipula di apposita convenzione, che dovrà economicamente prevedere solamente il rimborso delle spese.

Le attività sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti, l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'associazione, nei limiti stabiliti dall'assemblea e dalle norme vigenti, solo le spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione può dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato, in particolare:

- potrà, nei limiti della legge, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente per i bisogni strettamente necessari al proprio regolare funzionamento o a qualificare o specializzare la propria attività;
- potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni e con istituzioni pubbliche.

Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione è incompatibile con la qualità di associato.

L'associazione garantisce, agli associati, pari condizioni di accesso alle iniziative ed ai servizi, che potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra descritte o indicate dal codice medesimo, ma ad esse meramente strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'associazione può inoltre organizzare attività di raccolta fondi, con i sostenitori e con il pubblico, nel

rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza e in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.lgs. 117/2017

Art.3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni ed esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione:

- a) i soci fondatori *(sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo)*,
- b) soci ordinari *(tutte le persone fisiche, che si impegnano a prestare la propria opera di volontariato contribuendo alla realizzazione degli scopi dell'Associazione)*.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le quote sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo in misura uguale per tutti i soci. I singoli soci hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, ferma restando l'uguaglianza dei diritti e doveri di tutti i soci.

Art. 4 - Criteri di ammissione dei soci

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, contenente le proprie generalità e l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La domanda di ammissione deve essere esaminata entro 60 gg e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo.

Decorso 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale se prevista.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere sempre motivato e comunicato all'aspirante associato entro 60 gg dalla domanda con raccomandata ar o altro mezzo che comprovi l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Dalla comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di 60 giorni per il ricorso in forma scritta all'Assemblea, la quale si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

Dell'ammissione dei nuovi soci sarà sempre data comunicazione all'Assemblea.

Art. 5 – Cessazione della qualità di Socio

La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per recesso che va comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per decadenza automatica causa mancato versamento della quota associativa per oltre un anno;
- per esclusione, a causa del comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, danneggiamento, messa in pericolo dell'immagine, reputazione o consistenza patrimoniale dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo e dovrà essere ratificata dalla prima assemblea dei soci utile. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio, dopo la presa d'atto dell'assemblea, vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La qualità di socio non si trasmette agli eredi e le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle assemblee;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prestare personalmente la propria attività di volontariato;
- prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Dlgs 117/17;

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività personale verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

Sono organi Facoltativi:

- L'organo di controllo e di Revisione;
- Il Comitato esecutivo.

L'assemblea, ritenendolo opportuno e necessario, potrà con espressa delibera istituire il Collegio dei revisori dei conti e nominarne i membri; il Consiglio Direttivo, al proprio interno potrà nominare un comitato esecutivo con funzioni operative e consultive.

Tutte le cariche sociali, fatta eccezione per i revisori in possesso dei requisiti di legge, sono gratuite.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, formato da tutti i soci che risultano regolarmente iscritti da almeno tre mesi dal giorno dell'invio della convocazione.

Ogni associato dispone di un solo voto: potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea deve essere convocata:

- almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo;
- quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto;
- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei revisori dei conti o da almeno due dei suoi membri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano utile per l'attività dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. La convocazione deve inoltre essere affissa nei locali della sede sociale per almeno 15 gg.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea può essere organizzata anche con modalità di partecipazione telematica a condizione che venga garantita la possibilità di verificare l'identità dei partecipanti e dei votanti.

Art.9 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, compreso l'esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo periodo), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno 1/10 degli associati;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti e l'organo di controllo;
- determina il numero ed elegge tra i soci i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sui ricorsi in materia di esclusione dei soci dall'associazione;
- delibera sui ricorsi conseguenti alla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge, Statuto o sia proposto dall'Organo Direttivo.

Art.10 – Assemblea Ordinaria

L'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e in entrambi i casi delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art.11 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea a scrutinio segreto. È formato da un numero dispari di componenti, a scelta dell'assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, per la durata di anni tre e possono essere riconfermati.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qual volta lo stesso o un terzo dei suoi membri lo richieda.

La convocazione avviene mediante invito personale (per iscritto, e-mail o sms), contenente l'ordine del giorno, da recapitare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'incontro, salvo i casi di motivata urgenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato, l'assemblea provvede quanto prima alla necessaria sostituzione. I consiglieri eletti in sostituzione di altri nel corso del triennio decadono dalla carica, insieme agli originari consiglieri, al termine del triennio.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma in modo non permanente, esperti o consulenti che possono fornire pareri su specifiche questioni, ma senza alcun diritto di voto.

I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo della loro carica.

Art.13 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- nomina al suo interno un Presidente e un Vicepresidente;
- può nominare il tesoriere, che curi la gestione della cassa dell'associazione e con l'incarico di tenere la contabilità e predisporre la bozza del bilancio consuntivo, accompagnandolo da apposita relazione contabile;
- può nominare tra i propri membri il comitato esecutivo o consiglieri delegati a seguire specifiche attività determinandone i compiti;
- propone all'assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- sottopone all'assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
- amministra l'organizzazione;
- convoca l'assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea e la relazione annuale sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
- delibera, con parere motivato, sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione o cessazione della qualità di socio;
- ratifica o modifica, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- autorizza le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso;

- approva la pianta organica dell'eventuale personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di collaborazione con altre associazioni;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'al'Assemblea dei soci.

La rappresentanza è affidata al Presidente del Consiglio direttivo e al Tesoriere e ad altri consiglieri espressamente individuati con apposita delibera del Direttivo.

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti ed ha il compito di convocare e presiedere sia il Consiglio Direttivo che l'Assemblea dei soci (e l'eventuale Comitato esecutivo).

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento o di cessazione per qualsiasi causa, le sue funzioni, anche di rappresentanza, spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 15 – Organo Di Controllo - Revisione dei Conti

Salvo che non sia reso obbligatorio ai sensi degli art.30 e 31 del D.lgs 117/2017, l'assemblea può nominare un organo di controllo e di revisione, anche monocratico, con i criteri di cui all'art. 30 della norma sopra citata.

L'incarico nell'organo di controllo e di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- effettua, nei casi previsti dalla legge, anche la revisione legale dei conti

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

art. 16 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo dei beni mobili e immobili di proprietà e di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto e del D.lgs. 3/07/2017 n°117.

I beni dell'associazione sono elencati in un apposito registro tenuto dal consiglio direttivo, depositato presso la sede sociale che può sempre essere consultato dagli associati.

Art. 17 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. contributi o donazioni da privati, sia nella forma di denaro che di altri beni;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria nei limiti del D.lgs 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. entrate derivanti da manifestazioni appositamente organizzate per la raccolta fondi;
8. rendite di beni mobili o immobili pervenuti dall'associazione.
9. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
10. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
11. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I fondi liquidi sono depositati presso Istituti di credito e/o Poste Italiane individuati con delibera del Consiglio Direttivo.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore, non è mai ripartibile fra gli associati né durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.18 – Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre

di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o il rendiconto per cassa, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo o rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall'associazione.

I documenti di bilancio e il rendiconto sono redatti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Per lo svolgimento delle attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del bilancio o del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività ex art 6 dlgs 117_17.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 11/2017 l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 – Libri Sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13,14,17 comma 1° con riferimenti a precisi limiti dimensionali o situazioni, L'associazione ha comunque l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri eventuali organi sociali;
- d. I registri sub a e b sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I registri sub. C a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art.20 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 co.1 del Dlgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art.21 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari connessi all'attività

Gli associati che prestano attività di volontariato sono obbligatoriamente assicurati, per eventi connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 del Dlgs 17/2017

Art. 22 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 D.Lgs 117/2017.

Art. 23 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 25 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

